

AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGIO ASSERVITO AD USO
PUBBLICO

Tra

Consorzio Quartiere Affari, con sede in San Donato Milanese, 67via Emilia 20, San Donato M.se (MI), C. F. 12833270155_____, rappresentato dal presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante, Ing. Menegaldo, nato a Venezia il 14 giugno 1946, C. F. MNGPLA46H14L736X, (nel seguito indicata anche come "Affidante"),

e

_____, con sede in _____ - C.F. e P. I.v.a 02141700035, in persona del suo legale rappresentante _____, C. F. _____, munito dei poteri richiesti, (nel seguito indicata anche come "Gestore"), dall'altra, congiuntamente definite Parti

PREMESSO CHE:

- a) all'Affidante spetta, giusto quanto previsto dalla “Convenzione attuativa dell’art. 6.2.2 della convenzione di lottizzazione in data 4 novembre 1993 stipulata tra il Comune di San Donato Milanese e relativa a parcheggi multipiano in uso pubblico nell’area sottostante la piazza commerciale” (di seguito per brevità Convenzione), sottoscritta il 14 giugno 2001, a stipula Notaio dott. Domenico Avendola del Collegio di Milano, alla manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione dei parcheggi multipiano a servizio degli insediamenti terziari situati nella zona sottostante la piazza centrale ed evidenziati nelle planimetrie allegatae sub. A e B;
- b) la gestione del parcheggio può essere affidata dal Consorzio ad un soggetto terzo, dotato delle qualifiche professionali e della idoneità tecnico

organizzativa adeguata, previa comunicazione al Comune di San Donato Milanese, nel rispetto della Convenzione;

c) il Gestore dispone delle competenze professionali per offrire un adeguato servizio di gestione del Parcheggio nel rispetto della Convenzione

f) l'Affidante, non intendendo gestire direttamente il parcheggio sopra descritto, ritiene di proprio interesse e convenienza affidare lo stesso in gestione a Gestore, anche tramite subappaltatori selezionati sulla base delle competenze necessarie, con i beni e le attrezzature nello stato quale risulta dal verbale di consistenza stilato in contraddittorio tra le parti;

g) tali attrezzature, vengono consegnate nello stato in cui versano dal Gestore, senza alcun obbligo di aggiornamento o lavori di adeguamento tecnico / normativo in capo al Gestore;

h) l'affidamento ha carattere precario e provvisorio, senza che possa sorgere per l'Affidante alcuna aspettativa di diritto al rinnovo, da considerarsi meramente eventuale, in attesa che il Consorzio valuti eventuali diverse scelte di gestione, che comprendano una più efficace infrastrutturazione del Parcheggio, che necessita di significativi investimenti in impianti e software.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 L'Affidante affida al Gestore, che accetta, la gestione del parcheggio, di cui alle premesse, alle condizioni specificate nei successivi punti, in genere ed, in specie, a quanto forma oggetto della Convenzione prima indicata, che si allega al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale. In ogni caso, è espressamente convenuto che spetti all'Affidante, e siano sue esclusive

competenza e responsabilità, fornire per iscritto le necessarie linee di indirizzo operative.

1.2 L'oggetto del presente contratto include anche il conferimento al gestore del mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. e segg. per lo svolgimento di tutti gli atti necessari e conseguenti con particolare riguardo alla stipula da parte del Gestore di contratti di sosta breve e di abbonamento con i terzi utenti, nonché all'incasso dei relativi corrispettivi. A tal fine, l'Affidante autorizza espressamente il Gestore a stipulare con terzi contratti di sosta sulle aree adibite a parcheggio. Il contratto di sosta sarà soggetto a piano tariffario secondo quanto stabilito dalla Convenzione per la Gestione dei Parcheggi Assoggettati ad uso Pubblico con il Comune di San Donato Milanese stipulata in data 14 luglio 1997 (All. 2). l'Affidante autorizza espressamente il Gestore ad emettere i relativi biglietti (tickets), nonché ad incassare i corrispettivi. L'Affidante autorizza, inoltre, il Gestore a stipulare con terzi contratti di abbonamento (mensile) per la sosta sulle aree adibite a parcheggio, a rilasciare le relative tessere agli abbonati e ad incassare i corrispettivi.

1.3 L'Affidante concede al Gestore in comodato gratuito, con vigenza pari alla durata del presente accordo, un locale ad uso cassa/parcheggi da destinare allo svolgimento dell'attività di gestione;

1.4 Il Gestore potrà affidare i servizi oggetto del presente accordo in subappalto alle società dotate di idoneità tecnico organizzativa adeguata, cui sarà l'esclusivo referente e responsabile.

Art. 2 CONSEGNA

2.1 Il parcheggio sarà consegnato al Gestore secondo lo stato di consistenza, redatto in contraddittorio tra le parti e corredato dei documenti necessari che, a soli fini esemplificativi, vengono indicati, ove esistenti, nei seguenti:

- Le planimetrie delle parte dell'edificio riguardanti il parcheggio e le strutture di servizio allo stesso, con il numero dei auto e la disposizione segnaletica verticale e orizzontale che risulta già predisposta.
- Gli schemi di disposizione degli impianti elettrici e degli equipaggiamenti di sicurezza, la descrizione e gli schemi di disposizione degli impianti e delle apparecchiature per il controllo e la sorveglianza dei varchi ai parcheggi e l'esazione delle tariffe della sosta, con gli schemi tecnici relativi e dei loro componenti, nonché i relativi manuali d'uso e di manutenzione, con il regolamento di utilizzo del parcheggio da parte degli utenti, oltre il "Piano di sicurezza" del complesso.

Art 3 DESTINAZIONE D'USO

Il Gestore è tenuto a mantenere l'attuale destinazione d'uso del locale e di mantenere nel miglior stato di conservazione i locali, gli impianti, le apparecchiature, gli arredi ecc., che gli sono affidati, salvo il normale logorio d'uso. Gli oneri di manutenzione ordinari straordinari vengono posti a carico dell’Affidante, che ha l’obbligo di provvedervi tempestivamente, previa richiesta scritta del Gestore, manlevando lo stesso gestore da disservizi e sinistri causati da tardivi interventi manutentivi.

Art. 4 OBBLIGHI DEL GESTORE

4.1 Salvo quanto diversamente disposto dall’Affidante, giusto quanto previsto al punto 1.1 che precede, il Gestore sarà tenuto ad assicurare il funzionamento del parcheggio nello spazio orario compreso dalle ore alle ore

4.2. Il Gestore è tenuto ad applicare il sistema tariffario ed il regolamento d'uso predisposti della Convenzione vigente col Comune di San Donato

Milanese, predisponendo un rendiconto annuale da consegnare all’Affidante entro il 28 febbraio di ogni anno.

4.3. A carico del Gestore sono i costi afferenti la gestione ordinaria del parcheggio ed essenzialmente quelli qui di seguito indicati per:

4.3.1 personale addetto al funzionamento del parcheggio. senza alcuna eccezione o riserva al riguardo;

4.3.2 pulizia, meccanizzata e non, secondo le seguenti frequenze:

a) giornaliera:

- svuotamento e pulizia portarifiuti interni;
- spazzatura a mano/meccanizzata parcheggio nei due piani, ambiti relativi, rampe e sottorampe;
- pulizia giornaliera locale cassa, servizi ed accessori;
- spolveratura casse automatiche.

b) settimanali:

- lavaggio pavimenti parcheggio, ambiti relativi e rampe accesso e passaggio con macchina lavasciuga;
- spazzolatura ragnatele;
- lavaggio vetrate, porte, pavimenti ufficio cassa e disimpegno;
- pulizia scale e serramenti di tutte le uscite di sicurezza.

c) mensili:

- spolveratura di tutte le cancellate esterne ed 1 serramenti in genere. - pulizie di griglie, pozzetti, scarichi, scale e uscite di sicurezza.

4.3.3 sgombero della neve dalle rampe e dagli ingressi del parcheggio prima dell'orario di apertura del parcheggio;

4.3.4 modulistica e relativa compilazione per:

contabilità, rendiconti, cancelleria, spese gestionali, postali, telefoniche. fax, ecc., nulla escluso ed eccettuato;

4.3.5 idonea divisa maschile e femminile del personale, con obbligo di esposizione di targhetta identificativa personale;

4.3.6 spese amministrative e commerciali, oltre a tutte quelle necessarie per l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge, regolamenti, norme e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali di interesse;

4.3.7 tutte le assicurazioni in genere e quelle specifiche in specie per responsabilità civile, danni a persone e cose come meglio specificato all'art. 10;

4.3.8 quant'altro occorrente e necessario per una gestione operativa corretta, in piena sicurezza ed ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDANTE

5.1 A carico dell'Affidante, oltre a quanto previsto dal punto 1.1 che precede, sono i costi di:

5.1.2 manutenzione ordinaria e straordinaria per strutture murarie, impianti generici, impianti antincendio, telesorveglianza, esazione computerizzata e, ove occorra, anche rinnovo o sostituzione di gruppi funzionali di cui sopra, salvo quanto disposto in deroga dal successivo art. 6;

5.1.3 spese gestione condominiale;

5.1.4 tasse ed imposte come ICI, IMU, TARI ed altre eventuali nuove imposte se ed in quanto dovute.

Art. 6 TARIFFE

Art. 6.1. Gli incassi della sosta e gli incassi per gli abbonamenti saranno competenza dell'Affidante. Essi saranno fatturati dallo stesso, in base al rendiconto degli incassi trasmesso dal Gestore entro il 15 di ogni mese. Il riscontro degli incassi dovrà essere determinabile con la contabilizzazione dei passaggi entrata ed uscita. Le spese per biglietti, tessere, pubblicità, con relative tasse, saranno a carico esclusivo del Gestore. L'Affidante avrà diritto

di verificare i libri contabili del Gestore, con un preavviso di almeno 10 giorni, anche attraverso un proprio incaricato, per controllare il fatturato determinato dalla gestione del parcheggio.

Art. 6.2. Alla data di stipula del presente contratto lo schema tariffario applicato risulta il seguente:

Art. 6.3 L'Affidante ha facoltà di modificare le tariffe indicate nel presente articolo, dandone preavviso di almeno trenta giorni al Gestore con comunicazione scritta, da trasmettersi via pec o raccomandata A/R.

Art. 7 CORRISPETTIVO

7.1 Per l'espletamento del servizio di gestione parcheggio in oggetto il Gestore riceve:

direttamente dall'Affidante la somma annuale di Euro _____ (...../00) oltre I.V.A. di legge da pagarsi in dodici rate mensili posticipate di € _____ (_____/) cadauna, oltre I.V.A. di legge, dedotti gli importi già incassati di cui all'art. 6 che precede; nel caso in cui gli incassi mensili del parcheggio superino il canone mensile dovuto dall'Affidante al Gestore, sarà il Gestore a corrispondere all'Affidante l'ammontare del conguaglio. Anche in questo caso, il pagamento avverrà in rate mensili posticipate. Il calcolo del conguaglio per stabilire i rapporti di debito o di credito, sorti mensilmente tra le parti, sono a carico del Gestore, che li comunicherà all'Affidante il 15 di ogni mese, per il mese precedente, salvo il diritto di verifica dell'Affidante, come previsto dall'art. 6.

Tutti i pagamenti di spettanza dell'Affidante o del Gestore avverranno a trenta giorni data fattura.

7.2 Il valore dei corrispettivi sarà di adeguamento all'inizio di ogni anno solare in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita delle famiglie di operai ed impiegati rispetto ai dodici mesi precedente

Art. 8 ORARI DI ESERCIZIO

8.1 Il valore del corrispettivo sopra indicato è fissato in base agli orari ed utilizzi ordinari di personale e degli altri costi atti a garantire che il parcheggio sia aperto e funzionale all'utilizzo del pubblico secondo quanto determinato dall'Affidante

8.2 I giorni festivi di apertura richiesta da Affidante, salvo diverse disposizioni, e tutti gli altri giorni ed ore che fossero imposti dalla pubblica autorità e/o verranno conteggiati e fatturati a parte di volta in volta all'Affidante, in base ad un rateo giornaliero calcolato dividendo l'importo globale annuale, indicato all'art. 7, per 365.

Art. 9 ASSICURAZIONI

Il Gestore dichiara di essere dotato di apposita assicurazione con compagnia di primaria importanza, con un massimale di almeno Euro 1.000.000,00 per RCT. E' comunque esclusa ogni responsabilità di custodia in capo al gestore.

Art. 10 DURATA

L'affidamento ha durata di sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, rinnovabili di sei mesi in sei mesi, fatta salva la facoltà per le parti di comunicare alla controparte la facoltà di recesso, con p.e.c. o raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza del semestre.

Art. 11 ATTREZZATURE

11.1 Il Gestore si impegna a fornire a proprie spese il necessario ed adeguato equipaggiamento al personale impiegato (tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dal Gestore, divise, attrezzature, materiale di consumo e quant'altro necessario ed adeguato allo svolgimento del servizio).

11.2 Le macchine e/o le attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, di proprietà del Gestore, dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, dalle istruzioni fornite dal costruttore. Tali macchine e/o attrezzature vanno comunque mantenute sempre e conformi alle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.

Art. 12. RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

12.1. Il Gestore è direttamente responsabile verso l'Affidante e verso terzi in particolare:

- a) per la corretta esecuzione del servizio in termini di qualità, efficienza, sicurezza e quant'altro, conformemente a quanto stabilito dal presente contratto e dagli allegati;
- b) per tutti gli eventuali danni diretti e cagionati dal Gestore, dal proprio personale e dalle attrezzature utilizzate, ai beni mobili ed immobili dell'Affidante, al personale dell'Affidante, a terzi autorizzati dell'Affidante ad accedere alle proprie strutture, ed ai beni di tutti i soggetti sopra citati.

Art. 13. OBBLIGAZIONI RELATIVE AL PERSONALE A CARICO DEL GESTORE E DEI SUBAPPALTATORI

14.1 Il Gestore si obbliga, anche per i Subappaltatori, ad essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

15.1 Il Gestore si obbliga, anche per i Subappaltatori, a rispettare le norme contrattuali del settore merceologico a cui appartiene.

15.2 Il Gestore si obbliga, anche per i Subappaltatori, a garantire un assiduo controllo sul personale impiegato per la gestione del servizio, al fine di assicurarne il buon andamento ed è il solo responsabile dei dipendenti impiegati.

15.3 Il Gestore si obbliga, anche per i Subappaltatori, affinché il personale impiegato nella gestione del servizio abbia i requisiti:

- a) percepisca la retribuzione dovuta e sia assoggettato a tutte le forme di previdenza ed assicurazione d'obbligo previste dalla legge per la specifica attività di cui al presente contratto;
- b) sia in possesso delle capacità e dell'idoneità ordinariamente necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito;
- c) sia munito, durante lo svolgimento del servizio, di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità e l'indicazione della società, di divisa uniforme di gradimento dell'Affidante, delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari ed adeguati all'espletamento delle mansioni assegnate.

15.4 Il Gestore, anche per conto dei Subappaltatori, dovrà presentare la documentazione attestante la regolarità dei rapporti lavorativi, nonché il numero di iscrizione presso gli istituti assicurativi obbligatori e pertanto fornirà all'Affidante copia dei documenti di seguito indicati, opportunamente scansionati, all'indirizzo di posta elettronica:

Prima della sottoscrizione del presente contratto:

certificato di iscrizione alla Cciao, del Gestore e dei Subappaltatori, con oggetto sociale compatibile con la tipologia dell'appalto oggetto del presente contratto;

autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n°445/2000, come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n° 81/2008 del Gestore e dei Subappaltatori;

- posizione Inps ed Inail del Gestore e dei Subappaltatori.

Per ogni lavoratore che presta opera per l'Affidante:

_ comunicazione dell'assunzione al Centro per l'Impiego;

_ permesso di soggiorno, se extracomunitario.

_ Documento Unico di Regolarità Contributiva, da inviare aggiornato trimestralmente;

_ copia del Libro Unico del Lavoro, o documentazione equipollente, relativa ai lavoratori che prestano opera per l'Affidante da inviare mensilmente.

Ogni variazione o integrazione deve comunque essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Affidante.

Qualora il Gestore non osservi i suddetti obblighi l'Affidante potrà provvedere, senza comunicazioni, alla sospensione dei pagamenti dei servizi eseguiti che tratterà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita al Gestore solo ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al presente punto.

In tal caso, il ritardo nei pagamenti costituirà in mora, ipso jure, il Gestore ai sensi e per gli artt. 1206 e ss. del cod. civ..

16. OBBLIGHI DI COOPERAZIONE

16.1. L'Affidante non interverrà nell'organizzazione ed esecuzione del servizio, fatto salvo il diritto di valutare e vigilare sulla corretta esecuzione dello stesso.

16.2. Nel corso del rapporto l'Affidante ha il diritto di verificare periodicamente che il servizio venga condotto a regola d'arte. L'Affidante non interferirà in alcun modo con le attività svolte dal Gestore se non ai fini di tale

verifica. Ogni contestazione, formale o sostanziale, dovrà essere comunicata per iscritto. A tal fine, verrà redatto e sottoscritto un verbale contenente le contestazioni mosse.

16.3. Il Gestore designerà un Responsabile del servizio, al quale dovranno essere indirizzate le predette possibili contestazioni, dallo stesso debitamente sottoscritte per ricevuta. Resta inteso che esclusivo interlocutore dell'Affidante per la comunicazione degli eventuali rilievi è, in ogni caso, il Responsabile del servizio all'uopo designato dal Gestore.

16.4. Il Responsabile così designato sarà l'unico riferimento dell'Affidante per qualsiasi altra comunicazione o rapporto.

16.5. Il Responsabile sarà l'unico riferimento per il personale del Gestore in merito ad istruzioni ed eventuali problematiche inerenti il rapporto associativo.

17. PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE

17.1. Il Gestore è impegnato, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad attuare anche per conto dei subappaltatori tutti i provvedimenti necessari alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro, assumendosi sin d'ora ogni responsabilità per qualsiasi infortunio e/o danno che sul lavoro dovessero subire le persone impiegate nella prestazione del servizio, e che comunque dovessero derivare a terzi. L'Affidante pertanto verrà manlevata dal Gestore da ogni e qualsiasi domanda giudiziaria o richiesta risarcitoria avanzata nei propri confronti.

17.2. Il Gestore dichiara di conoscere, in ogni specifica loro caratteristica gli ambienti, gli impianti, le attrezzature e le macchine in relazione all'espletamento della propria opera. Sulla base di detta conoscenza il Gestore illustrerà ai propri lavoratori impiegati nella prestazione del servizio le

condizioni ambientali dei luoghi di lavoro (percorsi, impianti, rischi d'infortunio, uscite di sicurezza e quant'altro obiettivamente necessario).

17.3. Il Gestore si occuperà di valutare i rischi specifici della propria attività intesa come fornitura di servizi per la quale si propone sul mercato. Inoltre, adotterà ogni misura atta ad eliminare i rischi specifici dell'attività stessa. Il Gestore si impegna peraltro ad accedere esclusivamente ai luoghi necessari a svolgere le mansioni di cui al contratto e a non attrezzature dell'Affidante.

17.4 Con esplicito riferimento all'art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 il Gestore ha promosso, anche attraverso specifiche riunioni, la cooperazione ed il coordinamento tra le di Gestore o dei Subappaltatori e le attività lavorative del proprio personale o del personale di altre imprese incaricate dall'Affidante stesso. In tale prospettiva è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) allegato al presente atto e da intendersi a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dello stesso.

17.5. Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, il corrispettivo è comprensivo anche dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro ed in particolare: a) al fine di adottare le misure per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, il Gestore si impegna a destinare, una somma non inferiore al del fatturato annuo relativo alle attività oggetto del presente contratto; b) al fine di erogare al personale impiegato nell'appalto la necessaria formazione e dotarlo di idonei D.P.I. ed attrezzature, eliminando così ulteriori rischi d'interferenza, il Gestore, anche per conto dei Subappaltatori, si impegna a destinare una somma non inferiore al 0,5 % del fatturato.

Il Gestore si impegna altresì a segnalare all'Affidante gli eventuali aggiornamenti del suddetto importo e l'Affidante per parte sua, si impegna ad aderire alle eventuali richieste di maggior compenso, motivate con un documentato incremento dei costi della sicurezza.

18 NOVITÀ

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo anche verbale tra le Parti avente il medesimo oggetto. Alle Parti è data facoltà, in qualsiasi momento, di modificare per iscritto e consensualmente il presente contratto ed i relativi allegati.

Resta inteso che saranno efficaci tra le Parti le disposizioni contenute nel documento avente data posteriore.

19 SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto, qualora dovute, si intendono poste a carico delle Parti al 50%.

20. RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori od altre imprese di cui si avvalgano, qualsiasi informazione relativa alle rispettive politiche commerciali e di marketing, alle proprie scelte di prodotto e di servizi, alle tecnologie ed ai processi produttivi impiegati, nonché a qualsiasi informazione ricevuta dalla controparte, ivi comprese quelle contenute in ogni e qualsiasi documento scambiato tra le Parti, tra i quali ad esempio qualsiasi informazione relativa a dipendenti, quote di mercato ed esistenza del rapporto di affidamento. L'Affidante ed il Gestore si impegnano inoltre a non citare la controparte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto della controparte. Le Parti si impegnano a fare in modo che tale obbligo sia contestualmente assunto da dipendenti, collaboratori, consulenti e da chiunque

partecipi a qualunque titolo ed in nome e per conto di dette Parti, configurandosi la responsabilità nascente dalla violazione dell'obbligo di riservatezza come gravante solidalmente sulla parte in quesdome.

21. PRIVACY

Le Parti si informano reciprocamente che tutti i dati relativi alle Parti stesse verranno trattati in forma telematica e cartacea al solo fine della gestione del contratto. Tali dati non verranno diffusi se non ai soggetti necessari per l'espletamento delle funzioni (ad esempio spedizionieri, studi di amministrazione e contabilità). Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia, in difetto, non sarà possibile procedere alla gestione del contratto.

Le Parti potranno richiedere al Responsabile del trattamento dei dati pro-tempore della controparte, all'indirizzo emarginato in premessa, l'accesso, la modifica e la cancellazione dei dati od opporsi al loro utilizzo, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

22. FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi di cui alla presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, dovendosi considerare escluso qualsiasi altro Foro alternativo per legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

23. TOLLERANZA

Il silenzio o l'acquiescenza dell'Affidante all'inadempimento da parte del Gestore anche di una sola delle obbligazioni del presente contratto, qualunque

ne sia la durata, avranno valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto in favore del Gestore

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Gestore dichiara di accettare specificamente gli artt.

4 (OBBLIGHI DEL GESTORE), 7 (CORRISPETTIVO), 9 (ASSICURAZIONI), 10 (DURATA), 12 (RESPONSABILITA'), 23 (FORO COMPETENTE) del presente contratto.

Allegati: